

Milano, 6 febbraio 2025

Oggetto: Semplificazioni gestione RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto e diffuso una nota di chiarimento sulle disposizioni relative alla gestione dei RAEE contenute nella Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del decreto Salva infrazioni.

L'obiettivo della nota è quello di fornire ai soggetti coinvolti informazioni sulle nuove disposizioni previste e favorirli nell'adozione di comportamenti corretti per evitare il rischio di violazioni e conseguenti sanzioni.

In particolare, la legge del 14 novembre 2024 punta a migliorare la gestione dei RAEE attraverso modifiche mirate:

Ritiro "uno contro uno"

La legge ribadisce **l'obbligo per distributori, installatori e centri di assistenza di ritirare gratuitamente i RAEE** al momento dell'acquisto di un prodotto equivalente. Il ritiro gratuito si estende, su base volontaria, anche ai distributori di AEE professionali.

Ritiro "uno contro zero"

È confermato l'obbligo per i distributori di AEE domestiche con superfici di vendita al dettaglio pari o superiori a 400 mq di ritirare gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici senza obbligo di acquisto di un prodotto equivalente. Anche i distributori con superfici inferiori a 400 mq o che operano attraverso vendite a distanza possono aderire volontariamente a questa modalità

Abrogazione della categoria 3-bis

La maggiore novità in tema di semplificazioni è **l'abolizione per i distributori e i terzi da questi incaricati della gestione dell'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali (categoria 3bis)** per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta.

Nei fatti tale **obbligo viene sostituito dall'iscrizione al CdC RAEE dei luoghi ove avviene il deposito preliminare**. Senza tale iscrizione, i distributori (ma anche gli installatori e i centri di assistenza tecnica) che intendono effettuare il deposito preliminare alla raccolta non possono avvalersi delle modalità semplificate, con le conseguenze di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.

Registrazione e comunicazione annuale

Viene, inoltre, semplificata anche **la comunicazione annuale dei dati** per cui gli iscritti al Centro di coordinamento RAEE non saranno più obbligati a comunicare i dati per quei quantitativi direttamente gestiti dai sistemi collettivi, mentre per tutti gli altri depositi preliminari alla raccolta sarà necessario comunicare i dati.

Documentazione per trasportare i RAEE

Le novità introdotte riguardano anche **la documentazione che deve essere utilizzata dai distributori e dai soggetti da questi incaricati per trasportare i RAEE**, che consiste in un DDT attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il CdC RAEE ha predisposto un fac-simile del DDT (in allegato).

Per maggiori informazioni contattare: vignati@comufficio.it .

Cordiali saluti.

Segreteria Comufficio

DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE

NUMERO _____ DEL _____ / _____ / _____

MITTENTE

FIRMA _____

DESTINATARIO

FIRMA _____

TRASPORTATORE

FIRMA _____

DESCRIZIONE RAEE TRASPORTATI

TIPOLOGIA RAEE DOMESTICI ☐ oppure PROFESSIONALI ☐

RAGGRUPPAMENTO¹ ☐ oppure CATEGORIA² ☐

QUANTITA'³ IN PEZZI - IN KG

CODICE EER -

ANNOTAZIONI

¹ Se domestici, indicare il raggruppamento ai sensi del DM 40/2023

² Se professionali, indicare la categoria dell'allegato IV del D.lgs 49/2014 come integrato dal Comitato di Vigilanza e Controllo nella riunione del 19 luglio 2018
<https://www.registroaee.it/Delibere#2305-open-scope-nuovo-allegato-iv>

³ Indicare, in alternativa, se la quantità è espressa in pezzi o in kg